



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Atto di segnalazione n. 6 del 12 dicembre 2018

**Concernente gli obblighi di trasmissione del Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 8, l. 190/2012) e il termine per la trasmissione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, co. 14, l. 190/2012).**

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1143 del 12 dicembre 2018

### **Premessa**

L'Autorità nazionale anticorruzione, nell'esercizio del potere ad essa conferito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» di riferire al Parlamento sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 2, lett. g)), intende formulare alcune osservazioni sulla disciplina prevista nella legge 190/2012 con riguardo all'obbligo di trasmettere all'ANAC e al Dipartimento della Funzione Pubblica il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e al termine previsto per la trasmissione e la pubblicazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCCT) della Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le criticità rilevate dall'Autorità nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati meritano di essere segnalate al Governo e al Parlamento, anche al fine di adottare correttivi che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti e di semplificare gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

### **Obblighi di trasmissione e pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

L'art. 1, co. 8, della l. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo adotti il PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno e ne curi la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Analogo obbligo di trasmissione è stabilito nella stessa l. 190/2012, all'art. 1, co. 5, nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica, laddove sancisce che «*Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio*».

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 10, co. 8, dispone, invece, l'obbligo per ogni amministrazione di pubblicare il PTPC sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente».

La normativa vigente contempla, quindi, un obbligo di trasmettere il PTPC a istituzioni diverse - peraltro riferito anche a soggetti diversi, le amministrazioni centrali da una parte e gli altri soggetti tenuti, dall'altra - e un concomitante obbligo di pubblicare il medesimo documento.

Al fine di rendere più chiaro il testo legislativo e, in una logica di contenimento degli oneri amministrativi, di semplificare gli adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

corruzione, l'Autorità evidenzia l'opportunità di un intervento legislativo che abroghi la previsione contenuta nella legge 190/2012, art. 1, commi 5 e 8, di inviare il PTPC all'ANAC e al Dipartimento della funzione pubblica.

La piena conoscibilità del PTPC sarebbe assicurata, senza ulteriori oneri per le amministrazioni, dalla sua pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti istituzionali, come previsto dal richiamato art. 10, co. 8, del d.lgs. 33/2013.

### **Termine per la trasmissione e la pubblicazione della Relazione annuale del RPCT**

L'art. 1, co. 14, della l. 190/2012 stabilisce che entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT trasmetta all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una Relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblichi nel sito web dell'amministrazione.

Sin dalla fase di prima attuazione, l'Autorità ha rilevato che il termine del 15 dicembre non è coordinato con quello del 31 gennaio fissato dalla legge 190/2012 per la predisposizione e pubblicazione del PTPC.

Inoltre, la data del 15 dicembre non consentirebbe di monitorare compiutamente l'attività di prevenzione della corruzione posta in essere in attuazione del PTPC in quanto avrebbe ad oggetto un periodo inferiore all'anno considerato nel PTPC.

Per consentire al RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione del PTPC e per garantire un migliore coordinamento tra i due documenti, l'Autorità riterrebbe opportuno un intervento normativo che adegui il termine per trasmettere e pubblicare la Relazione di cui all'art. 1, co. 14 della l. 190/2012 a quello dell'adozione del PTPC e che, pertanto, l'art. 1 co. 14 citato venga modificato nel senso di fissare anche il termine per la trasmissione e la pubblicazione della Relazione al 31 gennaio di ogni anno.

Il Presidente

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 dicembre 2018

Il Segretario

Maria Esposito